

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art.1

1. È costituita, nel rispetto del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l’Associazione non riconosciuta denominata “**ASSOCIAZIONE GUARDIAPARCO ITALIANI**”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS la denominazione dell’Associazione diventerà “**ASSOCIAZIONE GUARDIAPARCO ITALIANI APS**”. Da tale momento l’Associazione dovrà utilizzare l’acronimo “APS” o la dicitura “associazione di promozione sociale” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e al successo formativo;
- e) Cooperazione allo sviluppo.

4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere la figura del Guardiaparco e la sua professionalità fondamentale per la conservazione delle aree protette;
- b) Sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità nazionali e locali sull’importanza della conservazione ambientale e sul ruolo dei Guardiaparco delle Aree Protette;
- c) Favorire la collaborazione tra i Guardiaparco, le istituzioni e le associazioni di conservazione della natura;
- d) Organizzare eventi, corsi di formazione e attività di volontariato per i propri soci iscritti sulle tematiche di conservazione della biodiversità, della educazione ambientale e sulla legislazione ambientale;
- e) Favorire ed organizzare gemellaggi tra Guardiaparco di aree protette italiane e straniere;
- f) Favorire la partecipazione dei Guardiaparco a momenti di formazione nazionali ed internazionali;
- g) Partecipare alla gestione di aree protette pubbliche e private in modo innovativo con particolare attenzione al ruolo della vigilanza e monitoraggio ambientale.
- h) Collaborare e creare momenti formativi con forze di polizia, magistrati e giudici nella repressione di reati ambientali in materia di bracconaggio, abusivismo edilizio, inquinamento ambientale.

Nell'ambito della collaborazione e cooperazione internazionale l'Associazione intende iscriversi come membro alla Federazione Internazionale dei Ranger (International Ranger Federation – IRF) e alla Federazione Europea dei Ranger (European Ranger Federation – ERF) e partecipare alle attività della Federazioni internazionali.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.3

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Oriolo Romano (VT) in Via Sant'Anna n.8. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Oriolo Romano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione al RUNTS quando l'Associazione sarà iscritta. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4

1. Il patrimonio è formato da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) entrate derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi e sponsorizzazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ASSOCIATI

Art. 5

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati: le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

I soci si distinguono in: Soci Effettivi, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari e Soci Benemeriti.

a) Soci Effettivi

Professionisti che svolgono il ruolo di Guardiaparco, Guardaparco o Guardia Oasi, a tempo pieno o part-time. Sono i soci “tecnici” dell'associazione.

b) Soci Ordinari

Persone che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e contribuiscono alle spese, anche senza svolgere la professione di guardiaparco.

c) Soci Sostenitori

Chi sostiene l'associazione con contributi economici o materiali, senza partecipare necessariamente alle attività.

d) Soci Onorari

Persone, associazioni o istituzioni che hanno dato un contributo significativo alla professione del guardiaparco e alla tutela delle aree naturali protette. La nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno un socio o su iniziativa dello stesso Consiglio. La nomina deve essere approvata con la maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo ed è annotata nel libro degli associati.

e) Soci Benemeriti

Hanno ricoperto il ruolo di Presidente dell'AGI (al termine del loro mandato) o sono stati Presidenti dell'AIGAP dalla sua fondazione nel 1991. La nomina è formalizzata dal Consiglio Direttivo mediante delibera di presa d'atto ed è annotata nel libro degli associati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria, hanno diritto:

- a partecipare all'Assemblea dei soci;
- a votare nelle deliberazioni assembleari;
- a consultare i libri sociali nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dallo statuto.

3. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto *come socio effettivo, ordinario e sostenitore* al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna a versare la quota associativa, ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni (qualora previsti), ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa

4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

5. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

6. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro possono essere associati, ma **non possono superare il 50% del numero complessivo degli associati e non possono costituire la maggioranza in Assemblea.**

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal rispettivo Consiglio Direttivo.

4. Gli associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
5. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
6. Gli associati hanno il dovere di:
- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
7. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
8. La qualità di associato si perde per:
- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo al singolo associato inadempiente entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.
9. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
10. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
11. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

1. Gli associati volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito e non occasionale, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e le spese autocertificate,

purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Art.8

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

ASSEMBLEA

Art. 9

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo due deleghe per associato.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email dall'indirizzo ufficiale dell'Associazione, PEC dell'Associazione oppure mediante affissione presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio di esercizio/rendiconto consuntivo e può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le votazioni si svolgono di norma con voto palese, salvo che riguardino persone o quando almeno un associato avente diritto lo richieda, nel qual caso si procede a scrutinio segreto. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede sociale dell'Associazione.

7. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio/rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) Eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

8. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

9. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

10. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Tale termine è stabilito esclusivamente al fine di garantire la serietà e continuità dell'adesione ed evitare iscrizioni meramente strumentali alle deliberazioni assembleari. Gli

associati privi del requisito temporale possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo o passivo e non sono computati ai fini dei quorum.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti gli Associati, purché in regola con l'iscrizione e con il versamento della quota associativa. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica dalla carica nel Consiglio Direttivo. Eventuali ulteriori requisiti per la candidatura possono essere stabiliti dal Regolamento interno se adottato.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si svolgono di norma con voto palese; qualora riguardino persone o quando almeno un consigliere lo richieda, si procede a scrutinio segreto.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Redigere il bilancio di esercizio/rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - d) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- i) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

11. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
12. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) Sopraggunte cause di incompatibilità;
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste di cui all'art. 6 del presente Statuto.
13. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fuori dall'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE

Art.11

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.12

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. È compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- e) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio, e partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti solo se l'organo di controllo è composto da revisori legali.
5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Art.13

1. L'organo di revisione, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Dlgs 117/2017. È formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.

LIBRI SOCIALI

Art.14

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

PATRIMONIO

Art.15

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

BILANCIO / RENDICONTO

Art.16

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio/rendiconto, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabile a 180 (centoottanta) giorni in casi particolari.

3. Il bilancio di esercizio/rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

SCIoglimento

Art.17

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente per territorio, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

NORMA DI CHIUSURA

Art.18

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

